

DELIBERA N. 55/20/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ' RETE 55
EVOLUTION S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "R55") PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 3 E 36 BIS, COMMA 1 LETT. C),
N. 3 DEL D.LGS. 177/2005**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N.04/2020 -
PROC. 23/20/MRM-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione Servizi e Prodotti del 22 ottobre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2003, N. 20 e ss.mm.ii, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia*”;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al Co.Re.Com. Lombardia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”)

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Co.re.com. Lombardia - cont. n. 04/2020 è stata contestata, in data 27 maggio 2020 e notificata in pari data, alla società Rete 55 Evolution Spa ai sensi dell’art. 51, comma 9, primo periodo, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “R55”, la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 36-bis, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 177/05.

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio della programmazione e della conformità alla normativa in vigore, che il Co.re.com. Lombardia compie su delega dell’Autorità, è stata



avviata, stante la peculiare situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio da COVID 19, una sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dalle emittenti locali. Di conseguenza, sono state richieste alla predetta Società in data 1° aprile (prot. n.702) le registrazioni video dei programmi trasmessi dall'emittente R55 nella settimana 23- 30 marzo 2020, e successivamente, in data 29 aprile 2020 (prot. n. 817), il registro dei programmi e le registrazioni relative al periodo 23 febbraio – 15 aprile 2020.

Il suddetto Co.re.com., pertanto, acquisita la relazione finale fornita dalla società incaricata della registrazione e dell'analisi dei dati, e dopo aver esaminato le registrazioni, ha rilevato che la società Rete 55 Evolution S.p.a. esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "R55", ha trasmesso comunicazioni pubblicitarie all'interno di un contesto apparentemente informativo, in contrasto con le norme del Testo Unico poste a salvaguardia della salute e della sicurezza dei telespettatori. Specificamente, è stato rilevato quanto segue.

Nella settimana sottoposta a monitoraggio (23 - 29 marzo 2020), in diverse fasce orarie della giornata e, poi, per tutto il periodo sottoposto a vigilanza (dal 23 febbraio al 15 aprile 2020), è presente la messa in onda della televendita relativa agli integratori "Life 120 e Orac Spice", della trasmissione "Il Cerca Salute - Life120"; inoltre, dal 13 al 19 marzo 2020, più volte nell'arco della giornata, è andato in onda lo "Speciale Covid, quello che non ti hanno detto del corona virus".

In particolare, "Il Cerca Salute" si presenta come un programma di pseudo informazione scientifica, che si sostanzia in una rubrica di approfondimenti divulgativi rispetto ad una vasta gamma di patologie con il commento del signor Adriano Panzironi che, intervistato da un moderatore in studio, argomenta sulle cause di tali patologie, riconducibili, a suo dire, alla dieta mediterranea, ricca di carboidrati, illustra le caratteristiche e gli effetti benefici del metodo "Life120", ideato dallo stesso Panzironi e descritto nel libro "Vivere 120 anni, le verità che nessuno vuole raccontarti". Si tratta di un metodo basato, oltre che sull'adozione di un regime alimentare privo di carboidrati, sull'assunzione di integratori specifici che vengono promossi in comunicazioni commerciali che interrompono spesso la programmazione.

A titolo esemplificativo, alle ore 14:37 circa della programmazione del 25 marzo 2020, il presentatore, in una sorta di palazzetto dello sport pieno di spettatori e in assenza di qualsivoglia precauzione di distanziamento sociale e senza alcuna opportuna e doverosa precisazione circa la riconducibilità della registrazione del programma ad epoca precedente alla entrata in vigore dei divieti connessi all'emergenza sanitaria in essere, dopo la messa in onda di un video esplicativo riferito all'alterazione del sistema immunitario, passa la parola al sig. Panzironi che afferma come spesso i medici, che hanno abbracciato lo stile di vita Life 120, gli confessano di non ricordarsi di aver studiato "una cosa così importante sul sistema immunitario che è praticamente sconosciuta ai medici di base, ma dico io come si fa a curare i propri pazienti se non ci si rende neanche conto di quanto sia importante l'equilibrio del nostro sistema immunitario e come si fa poi a insegnare a questi dottori e a fargli comprendere che la dieta mediterranea è la vera responsabile di questa patologia? E' davvero un'impresa, a meno che non leggano il mio libro": un fragoroso applauso del numeroso pubblico chiude l'intervento.



Ancora, il conduttore: *“è arrivato il momento di dimostrare come seguendo lo stile di vita corretto ovvero lo stile di vita life 120 può guarire le persone allergiche”* e chiede al *“popolo life 120”*: *“Chi di voi prendeva farmaci per curare allergia, rinite, asma allergica, dermatite atopica, dermatite seborroica, intolleranza alimentare accenda la lampadina”*: il palazzetto si riempie di piccole luci; *“chi di voi ha smesso di prendere medicine per curare l'allergia?”* domanda il presentatore e tutte le luci del palazzetto si spengono. Panzironi commenta: *“mi sembra un ottimo risultato, penso a una classe di imprenditori che avranno qualche difficoltà, penso alle farmacie che dopo questa puntata cominceranno a dire: forse è meglio trovarsi un altro lavoro”*. (enfasi aggiunta).

Nella stessa giornata, alle ore 14:44, è andata in onda la rubrica *“Stories”* - in cui si alternano svariate testimonianze di chi, dopo aver abbracciato lo stile di vita *“Life 120”*, è guarito da diverse patologie croniche: endometriosi, rinite allergica, problemi respiratori, artrosi, carenza di vitamina D, microcitemia, gastrite cronica, reflusso gastroesofageo. In particolare, si evidenzia la testimonianza di una signora affetta da endometriosi e sanguinamenti uterini che afferma come il medico *“ospedaliero”* le abbia fatto promettere di iniziare immediatamente a seguire lo stile di vita *“Life 120”* o l'unica alternativa possibile sarebbe stata l'asportazione dell'utero. Seguendo lo stile di vita del signor Panzironi la signora asserisce di essere completamente guarita. Da ultimo, un signore operato a un ginocchio, a causa di una grave forma di artrite, afferma che, conosciuto il metodo *Life 120*, non si affiderà più alla scienza. Inoltre, gastriti croniche da sempre curate con farmaci, vengono dichiarate guarite in una settimana seguendo il metodo Panzironi. Spesso, a margine di queste testimonianze il signor Panzironi commenta con frasi quali: *“tutte le funzioni della vitamina D i medici nemmeno le conoscono; speriamo che con il Cerca salute si risvegli anche questo concetto di questa vitamina D assolutamente straordinaria ... anche se i medici di famiglia sono stati indotti a non prescrivere questa analisi”*.

Sempre a mero titolo esemplificativo, il giorno 29 marzo alle ore 07:01, è andata in onda la rubrica *“A cena con Panzironi - Pisa”*, nel corso della quale numerosi sostenitori del metodo *“Life 120”*, ripresi convivialmente a cena - anche in questo caso in assenza di qualsivoglia precauzione di distanziamento sociale e senza alcuna opportuna e doverosa precisazione circa la riconducibilità della registrazione del programma ad epoca precedente alla entrata in vigore dei divieti connessi all'emergenza sanitaria in corso al momento della trasmissione del programma. Analogamente ai casi già rappresentati, le testimonianze che si alternano riguardano importanti patologie croniche come cisti ovariche, scomparse seguendo il metodo *“Life 120”*, psoriasi, IPMN cisti maligne in fase precancerosa del pancreas, ipertensione, ernie iatali, ipotiroidismo, tutti guariti grazie a Panzironi e allo stile di vita da lui divulgato. Appare evidente quindi come l'intero programma *“Il cerca Salute”* sia finalizzato alla divulgazione dello stile di vita *“Life 120”* e alla vendita degli integratori della linea *Life 120* oltre al libro del signor Panzironi.

Durante tutto il corso del programma *“Il Cerca Salute”* sono state trasmesse, quindi, le comunicazioni commerciali degli integratori della linea *Life 120*, erroneamente indicate come *“messaggio promozionale”* o *“telepromozione”*, che riportano, in sovrapposizione in modalità fissa, sia il numero di telefono, sia il sito *internet* a cui il pubblico può rivolgersi per l'acquisto configurando quanto trasmesso come *“televendita”*. Nelle



diverse comunicazioni trasmesse, infatti, sono presenti tutti gli elementi atti ad individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., prevede la causa (compravendita del servizio), l'oggetto (gli integratori Orac Spice) e la forma (la telefonata). A tal proposito, in una delle televendite erroneamente indicate come telepromozione il conduttore, lo stesso del "Cerca salute", dice: *"Gli Orac Spice li potete trovare in tutte le farmacie al costo di 49 euro e 90 ma grazie a questa offerta potete trovarli a 39 euro e 90". "È sicuramente un'offerta molto vantaggiosa ma se ne volessi acquistare due?"*. La conduttrice ribatte: *"Ancora meglio! Se acquisti due confezioni risparmi e in più avrai in omaggio il nostro bestseller Vivere 120 anni", "allora sai che ti dico Giusi? Che è sicuramente un peccato non telefonare". "Hai ragione! Life 120 ti migliora la vita!"*;

Nella programmazione visionata si riscontra, altresì, la presenza di una edizione de *"Il Cerca Salute"*, identificata come *"Speciale CoVid-19"* (della durata di circa 30 minuti). La rubrica risulta riproposta nel corso della programmazione e si caratterizza dalla sovraimpressione fissa sul lato superiore dello schermo del *claim* *"Quello che non ti hanno detto del coronavirus"*. Sono riscontrabili affermazioni del seguente tenore: *"lo stile di vita Life 120... alimentazione low carb... attività fisica adeguata... un'integrazione certamente consapevole... può fare molto contro questo virus"*, che rimanda al commercial che interrompe il programma, promuovendo l'integrazione consapevole che risulta, pertanto, integrare la fattispecie di *claim* promozionale dei prodotti relativi al programma Life 120.

Nel suddetto programma, le indicazioni tipiche per la prevenzione diffuse dalle autorità sanitaria (lavaggio frequente delle mani, distanza di sicurezza da altri soggetti, lontananza da luoghi affollati) sono presentate come misure connotate da arretratezza in quanto si asserisce che le quarantene erano impiegate fin dal Medioevo; si ipotizza – basando tale affermazione sulle statistiche e su ricostruzioni asseritamente scientifiche – che gli effetti negativi del virus Covid 19 siano legati a carenze del sistema immunitario riconducibili a interventi chirurgici superflui (asportazione di tonsille e adenoidi praticate massivamente per protocollo) ovvero a errata alimentazione, asserendosi che un maggior consumo di carboidrati incentivi la diffusione del virus; si rappresenta l'asserita correlazione fra diabete e iperglicemia e ridotta efficienza del sistema immunitario, da cui si fa discendere *"una maggiore diffusione del virus"*; si presentano affermazioni, basate su argomentazioni pseudoscientifiche, intese ad accreditare una predisposizione agli effetti negativi del coronavirus Covid 19 legata allo stile alimentare e al consumo di carboidrati; la rubrica viene interrotta da una comunicazione commerciale che richiama in forma letterale e pedissequa concetti e formulazioni proferiti nella rubrica in relazione al coronavirus (a titolo esemplificativo: *"integrazione consapevole"*; *"eliminazione dei radicali liberi"*).

Nel corso della rubrica dedicata al Coronavirus l'atteggiamento di denigrazione nei confronti della medicina *"dogmatica"*, come viene definita, si spinge fino a sostenere che *"l'alimentazione somministrata ai ricoverati in terapia intensiva è criminale, poiché contenente glucosio"* e che *"non si giungerà mai alla scoperta di un vaccino, con la conseguenza che l'unico rimedio per affrontare il virus è il rafforzamento del sistema immunitario attraverso l'integrazione e la somministrazione di vitamine"*; nel corso del



medesimo “speciale” dedicato al Covid -19 viene suggerita, infatti, come terapia atta a rinforzare il sistema immunitario, oltre che l’integrazione “mirata”, anche la “somministrazione” massiccia di vitamina C e D, rispetto alle terapie di norma consigliate dalla medicina ufficiale, con gravi rischi per la salute pubblica. A tale proposito mette conto segnalare che, nel corso dello speciale ed al termine dello stesso, hanno inizio comunicazioni commerciali (telepromozioni/televendite) dei medesimi integratori, con specifico riguardo, delle vitamine C e D della linea Life 120.

2. Deduzioni della società

A seguito della ricezione dell’atto di contestazione n. 04/2020, la società Rete 55 Evolution S.p.a. ha presentato in data 15 giugno 2020 memorie (prot. n. 202000194) in cui chiedeva l’archiviazione del procedimento avviato a suo carico e, in subordine, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 51, comma 2, lett. A) del D.lgs 177 del 2005, e non già sulla base del comma 9 del medesimo articolo che prevede *“la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca della concessione o dell’autorizzazione”*. La Società R5 5Evolution ha argomentato in questo modo la propria richiesta:

1. Come può evincersi dalle registrazioni acquisite dal Corecom Lombardia, e opportunamente consegnate all’Organo preposto, lo speciale *“Quello che non ti hanno detto sul Coronavirus”* è stato trasmesso limitatamente al periodo 13- 19 marzo 2020. Successivamente, la Società ha posto in essere una condotta riparatoria, interrompendo la trasmissione della rubrica di cui sopra, e sostituendo gli speciali sul coronavirus con i *“contributi informativi sul COVID prodotti dalla Regione Lombardia”*;
2. Il TAR del Lazio con le ordinanze n. 3680/2020 e n. 3678/2020 dell’11 maggio 2020 ha sospeso le delibere AGCOM in due casi sovrapponibili, alla luce della *“disposta rimozione dei contenuti oggetto di contestazione e relativi alla rubrica “Quello che non ti hanno detto sul Coronavirus”*;
3. l’art. 3 d.lgs. n. 177/2005 stabilisce che sono principi fondamentali in materia di comunicazioni sia la garanzia della libertà dei mezzi di comunicazione che la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione che invece sembra non siano rispettate nel caso di specie, perché quanto asserito dal sig. Panzironi all’interno delle trasmissioni contestate, da un lato, non pregiudica la salute e, men che meno, incoraggia comportamenti pregiudizievoli per la salute;
4. la società in questione, inoltre, ha eccepito l’incompetenza dell’AGCOM in merito ai fatti oggetto di contestazione in quanto gli articoli 27, comma 1-bis, 21 e 23 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) attribuirebbero la competenza della fattispecie in esame all’Autorità garante della concorrenza e del mercato: *“[...] la competenza dell’Antitrust è molto più ampia riguardando pratiche commerciali concernenti comportamenti suscettibili di porre in pericolo la salute dei consumatori e che hanno capacità di curare malattie, mentre quella*



dell'AGCOM è decisamente più circoscritta e limitata in quanto ha ad oggetto unicamente le comunicazioni commerciali che incoraggino comportamenti pregiudizievoli per la salute". Inoltre, l'AGCOM vorrebbe sostituirsi anche al Ministero della Salute, il quale avrebbe potuto e/o dovuto chiedere la rettifica dei contenuti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 175 del 1992;

5. l'art. 36-bis, comma 1, lett. c), n. 3, del D.lgs. n. 177/2005 stabilisce che *"le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non devono incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza".* A tale proposito, è stato effettuato un duplice preambolo: il programma televisivo in esame è prevalentemente di carattere scientifico e divulgativo. In tutta la contestazione non viene mai indicata con quale modalità la condotta contestata sarebbe pregiudizievole per la salute delle persone e, a maggior ragione, in che modo incoraggerebbe comportamenti pregiudizievoli per la stessa;
6. per ciò che concerne le testimonianze oggetto di contestazione, si afferma che *"è chiaramente ingiusto ed illegittimo censurare il contenuto di testimonianze rese gratuitamente da persone libere ed in modo del tutto spontaneo prescindendo totalmente dall'esame della loro veridicità. Il racconto di un'esperienza personale non può avere di per sé natura pubblicitaria".* L'art. 36-bis, comma 1, lett. c), n. 3 del D.lgs. n. 177/2005 è molto chiaro. La norma richiede che le comunicazioni commerciali non devono *"incoraggiare"* comportamenti pregiudizievoli per la salute. Nella fattispecie in esame la testimonianza di una persona che ha ricevuto benefici dal cambiamento del proprio stile di vita non può certamente incoraggiare nessuno a porre in essere un comportamento pregiudizievole per la propria salute, né è presente nella contestazione il modo con cui ciò ipoteticamente avverrebbe;
7. Nella rubrica *"Life 120 stories"*, si parla di una serie di patologie che non possono essere considerate letali come tumore, Alzheimer o AIDS. Si parla, al contrario degli effetti benefici della Vitamina C e D. *"Non si parla di magia, stregoneria o chiaroveggenza"*;
8. in ordine alla rubrica *"A cena con Panzironi-Pisa"*, recante la ripresa televisiva di numerosi *"sostenitori"* del metodo Life 120 ripresi convivialmente a cena, in assenza di opportuna e doverosa precisazione circa la riconducibilità della registrazione del programma ad epoca precedente alla entrata in vigore dei divieti connessi all'emergenza sanitaria [...], emergerebbe che sia prima che dopo la trasmissione è presente per diverso tempo un cartello con scritte a caratteri cubitali con cui si comunicava che *"Tutti i contenuti presenti all'interno di questa trasmissione non devono in alcun modo ritenersi sostitutivi del fondamentale rapporto medico/paziente".* E che *"Il Sig. Adriano Panzironi detiene il 50% delle quote della società LIFE 120 ITALIA Srls, nonchè è amministratore unico della WELCOME TIME ELEVATOR Srl, società che produce e distribuisce il presente format televisivo"*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Lombardia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0301502/2905381 del 14 luglio 2020, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo un provvedimento di ordinanza-ingiunzione a carico della società R 55 Evolution S.p.a., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "R55", per essere incorsa nella violazione contestata.

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della visione delle registrazioni, ritiene di accogliere la proposta del Comitato e di procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 36-bis, comma 1, lett. c) del D.lgs. 177/2005.

L'Autorità, infatti, ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le argomentazioni prospettate dalla Società *de qua* per i seguenti motivi:

- le ordinanze del TAR Lazio (3680/2020 e 3678/2020) richiamate nelle memorie della Società si riferiscono a due provvedimenti di ordinanza ingiunzione, emanati dall'Autorità per fattispecie analoghe, adottati nei confronti di due emittenti nazionali nei confronti delle quali il Giudice amministrativo, in accoglimento dell'istanza cautelare presentata, ha disposto con le predette ordinanze la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti richiamate *in parte qua* fissando, al contempo, l'udienza per la trattazione del merito dei ricorsi. In particolare, il giudice di *prime cure* si è limitato a sospendere il provvedimento (recante l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 51, comma 9, del Tusmar di sospensione per un periodo di sei mesi dell'intera attività di diffusione dei contenuti da parte del destinatario), limitatamente alle ulteriori trasmissioni, ribadendo in maniera inequivocabile che *"deve comunque ritenersi inibita la diffusione di specifici contenuti che possano ingenerare disinformazione nel pubblico e ispirare comportamenti non raccomandati dalle competenti autorità sanitarie"*.

La prospettazione proposta dalla Società e cioè che i contenuti oggetto della contestazione ledano la libertà di espressione e di divulgazione del Signor Panzironi di esprimere le proprie opinioni su tematiche scientifiche e mediche, appare priva di fondamento.

Le trasmissioni oggetto di contestazione, invero, non possono essere in alcun modo qualificate come programmi scientifici, né tantomeno di *"informazione scientifica"*, né, di conseguenza, può essere accolto il richiamo svolto nel corso dell'audizione alla *"libertà di informazione"* che comunque, in relazione al bene privilegiato della salute, soprattutto nella fase che stiamo vivendo di estrema emergenza come quella legata all'attuale pandemia da coronavirus, deve necessariamente assumere i caratteri della doverosità ed inderogabilità. Il signor Panzironi, infatti, protagonista dei programmi in questione, non risulta vantare alcun titolo accademico o comunque di riconosciuta condivisione da parte della comunità scientifica tale da conferire autorevolezza scientifica alle proprie affermazioni. Al contrario, il Consiglio Superiore della Sanità, nella seduta del 9 ottobre del 2018, ha espresso un parere nel quale attesta, tra l'altro, che *"[...] il metodo Life 120, diffuso e pubblicizzato attraverso stampa, programmi radiotelevisivi, social network si basa su argomentazioni non supportate da evidenza scientifica; nega evidenze scientifiche già consolidate; diffonde informazioni non corroborate da alcuna evidenza relativamente alla associazione causa-effetto per alcune malattie e relativi"*



fattori di rischio (il consumo di carboidrati complessi come ad esempio gli amidi sono il vero motivo dell'epidemia tumorale) e pertanto invita all'abbandono delle terapie ufficiali per tali patologie; incorre in imprecisioni ed errori gravi, promette effetti su stato di salute e longevità biologicamente non plausibili e non dimostrabili, presuppone un'integrazione di nutrienti e sostanze bioattive, a dosi talvolta farmacologiche, non giustificate scientificamente; di fatto contribuisce alla disinformazione nutrizionale promuovendo una maleducazione al comportamento alimentare; inoltre, si rileva che il sig. Adriano Panzironi non è in possesso di alcun titolo abilitante alla prescrizione o alla elaborazione di diete”.

Giova peraltro ricordare che già nel 2019 (cfr. delibera n. 72/19/CSP) questa Autorità ha comminato una sanzione ad una società la cui emittente trasmetteva la programmazione relativa al metodo LIFE 120, poiché ha ritenuto pericolosa per il telespettatore la pubblicità dei prodotti commerciali connessi a tale dieta. La predetta sanzione è stata irrogata proprio sulla base delle norme in materia di pubblicità e televendite, richiamate anche nella contestazione del Corecom Lombardia, del “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*, che attribuisce – in via esclusiva – all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la competenza per la relativa violazione. I competenti uffici dell’Autorità, dunque, non hanno inteso in alcun modo valutare l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario, attività di competenza dell’Autorità Antitrust, quanto verificare che il messaggio pubblicitario medesimo è pregiudizievole per la salute dei telespettatori/utenti sulla base delle seguenti considerazioni: il programma “Il cerca Salute” è totalmente ed interamente finalizzato alla divulgazione dello stile di vita Life 120, di cui la vendita degli integratori della linea medesima costituisce il fulcro. Il programma in questione, infatti, consiste in un approfondimento “pseudo scientifico” di una serie di patologie, attraverso il quale viene incessantemente propagandato lo stile di vita e di prevenzione descritto nel libro “Vivere 120 anni”, consistente nell’adozione di una dieta completamente priva di carboidrati e nell’assunzione di una serie di sostanze, perlopiù spezie ed integratori alimentari, che avrebbero effetti benefici rispetto alla patologia oggetto (di volta in volta) di approfondimento. Oltre a “Il cerca salute” vengono poi trasmesse altre rubriche, interviste e testimonianze, che rappresentano la nocività della dieta mediterranea, ricca di carboidrati, e la incondizionata esigenza di assumere integratori della linea Life 120, che costituiscono l’oggetto delle televendite che, regolarmente e sistematicamente, interrompono la programmazione dell’emittente.

Le trasmissioni televisive oggetto del presente procedimento si risolvono, dunque, in una sorta di *strumento* pubblicitario, veicolando informazioni pubblicitarie che si traducono nella forma delle televendite, e potenzialmente lesive della salute degli utenti in quanto tali da diminuire il senso di vigilanza e di responsabilità verso i pericoli connessi al corretto uso dei farmaci prescritti dalla scienza medica e indicati come errati o antiquati. La contestazione notificata dal Co.re.com Lombardia non è stata assunta, pertanto, sulla base della disciplina in materia di pubblicità ingannevole, di competenza di altra Autorità indipendente, ma solo ed esclusivamente sulla base del tessuto normativo sopracitato, che attribuisce a questa Autorità la competenza a vigilare ed adottare le relative sanzioni a



fronte di comportamenti illegittimi, sotto il profilo della tutela della salute dei telespettatori.

Cionondimeno, appare utile chiarire che, anche secondo costante giurisprudenza in materia di pratiche commerciali scorrette, il parametro di riferimento per valutare l'ingannevolezza di un messaggio pubblicitario è la cosiddetta "*consapevolezza del consumatore medio*", inteso come il "*consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto*" (cfr. Cass., 26 marzo 2004, n. 6080, in Foro it., 2005, 2843; sent. 30 novembre 1983, causa 22/82, Leendert van Bonnekomp, in Raccolta, 1983, 3883. I). Al contrario, nella fattispecie *de qua*, il cui presidio normativo è costituito dalle norme del Testo Unico della radiotelevisione, il telespettatore cui si rivolge la pubblicità di prodotti "LIFE 120" capaci di "guarire" dalle malattie, è colui che versa in uno stato di salute precario, un malato, in alcuni casi anche grave o addirittura inguaribile che, come tale, è un "*consumatore vulnerabile*", caratterizzato da una "*accresciuta sensibilità che lo pone in una condizione di debolezza soggettiva*". Il considerando 18 della direttiva 2005/29/CE afferma, in tal senso, che accanto al parametro del consumatore medio desumibile dalla giurisprudenza della Corte è necessario introdurre disposizioni volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche risultino particolarmente vulnerabili a causa di specifiche fragilità individuali dovute a condizioni particolari quali il disagio fisico (malattia), psichico (paura della morte, solitudine, ecc.) o socioeconomico (povertà, ignoranza, ecc.). In altre parole, nel caso di un telespettatore "*malato*" si abbassa, ragionevolmente, la soglia di esigibilità di una condotta coerente e consapevole del consumatore in quei determinati frangenti di vita o in quelle condizioni. Proprio in tale contesto, quindi, va inquadrata la pubblicità, per quanto compete a questa Autorità, dei prodotti della linea "Life 120", che promettono di "*vivere 120 anni*" al riparo da malattie e la cui commercializzazione costituisce una attività economica per le Società del signor Panzironi.

Circa il tema delle "*testimonianze*", inoltre, è appena il caso di sottolineare che il contesto suggestivo descritto viene corroborato con testimonianze di presunti malati affetti da patologie gravi (quali, ad esempio, il diabete), i quali affermano di essere addirittura guariti seguendo lo stile di vita prospettato dal signor Panzironi. Tali testimonianze sono proposte per rendere ancora più convincente l'intero impianto comunicativo, facendo leva sulla credulità popolare dello spettatore "*vulnerabile*", indotto a seguire lo stile di vita prospettato e ad accantonare le indicazioni e le precauzioni dettate dalla scienza medica (si pensi al caso della donna affetta da endometriosi). Quanto, poi, alla pretesa veridicità delle testimonianze raccolte, non può non rilevarsi come tale affermazione sia destituita di fondamento in quanto priva di riscontro oggettivo, nonostante l'argomentazione prospettata di poter dimostrare documentatamente quanto affermato nelle testimonianze. Si tratta, allo stato, di semplici racconti di soggetti, in assenza di contraddittorio, dei quali non si conoscono i criteri di selezione ai fini dell'apparizione in televisione e rispetto ai quali non è noto se siano retribuiti o meno: pertanto, le testimonianze appaiono prive di ogni fondamento scientifico.



Cionondimeno, pur volendo ammettere l'eventuale veridicità delle testimonianze (*sed non*), queste vengono comunque strumentalizzate per promuovere la vendita di quegli integratori (commercializzati dalla stessa società che cura le trasmissioni) che avrebbero asseritamente svolto un effetto benefico nelle loro vite, anche in caso di malattie oggettivamente gravi.

In tale contesto, la modalità comunicativa adottata in una programmazione sostanzialmente funzionalizzata alla promozione di uno stile di vita asseritamente sano, in cui l'integrazione svolge un ruolo fondamentale, e che *a latere* è accompagnato dalla reclamizzazione di appositi integratori, appare basata sul seguente schema: da un lato si promuovono le proprietà terapeutiche dello stile di vita Life 120 e, dall'altro, si espongono a critica serrata gli insegnamenti della medicina ufficiale, corroborando la prospettazione con le testimonianze di chi è guarito da patologie gravi seguendo proprio lo stile di vita pubblicizzato.

L'intera costruzione dei programmi in questione, dalla chiara matrice pubblicitaria, dunque, non può essere correttamente letta se non alla luce dell'obiettivo perseguito che è, evidentemente, la commercializzazione di quegli integratori che vengono promossi nel corso di tutti i programmi: non a caso, infatti, i programmi sono interrotti per lasciare spazio proprio ai *claim* commerciali ed alle televendite che mirano alla commercializzazione di tali integratori, attraverso il ricorrere di formule verbali, affermazioni con valenza tipicamente pubblicitaria nell'ambito di un programma pretesamente informativo. Ne deriva una comunicazione a evidenti scopi commerciali, idonea a stimolare la possibile propensione dello spettatore, soprattutto quello che versa in cattivo stato di salute, ad acquistare gli integratori proposti in vendita.

L'effetto immediato e diretto di tali programmi, che si esplica sul comportamento economico dei destinatari in quanto sollecitazione all'acquisto dei prodotti promossi, comporta altresì un inevitabile aumento della eventualità che lo spettatore "*vulnerabile*" possa sottovalutare o non prendere in seria considerazione le indicazioni della medicina ufficiale, mettendo quindi a rischio la propria salute, senza la necessaria percezione della natura promozionale del messaggio, confezionato sulla base di una asserita scientificità delle proposte commerciali.

Ne consegue che la fattispecie in esame risulta peculiare e particolarmente subdola con riguardo alla influenza esercitata sul comportamento – non meramente economico – dei telespettatori (e, quindi, degli stessi quali potenziali consumatori). Infatti, a differenza dell'ipotesi ricorrente dei messaggi promozionali fuorvianti o ingannevoli, in questo caso l'intera programmazione risulta confezionata in modo da fungere da contenitore per la promozione di prodotti commerciali (*id est*: gli integratori e gli altri prodotti della linea LIFE 120).

Ed invero, con le trasmissioni in esame, la maggior parte del palinsesto appare strutturato in modo da fungere da terreno preparatorio per il lancio promozionale dei prodotti oggetto di comunicazione, in modo da ingenerare nei telespettatori il convincimento che l'offerta commerciale sia meritevole di accoglimento in quanto suffragata dalle prospettazioni del signor Panzironi e dalle testimonianze di vita in precedenza trasmesse. .



Conseguentemente, questa Autorità ravvisa il carattere pubblicitario dei messaggi in esame, che possono definirsi “televendite”, con cui vengono pubblicizzati e venduti al pubblico i prodotti della linea “Life 120”. Nelle diverse comunicazioni trasmesse, infatti, sono presenti tutti gli elementi atti ad individuare un’offerta al pubblico che, a norma dell’art. 1336 c.c., prevede la causa (compravendita del servizio), l’oggetto (gli integratori Orac Spice) e la forma (la telefonata). A tal proposito, in una delle televendite erroneamente indicate come telepromozione il conduttore, lo stesso del “Cerca salute”, dice: *“Gli Orac Spice li potete trovare in tutte le farmacie al costo di 49 euro e 90 ma grazie a questa offerta potete trovarli a 39 euro e 90”. “È sicuramente un’offerta molto vantaggiosa ma se ne volessi acquistare due?”*. La conduttrice ribatte: *“Ancora meglio! Se acquisti due confezioni risparmi e in più avrai in omaggio il nostro bestseller Vivere 120 anni”, “allora sai che ti dico Giusi? Che è sicuramente un peccato non telefonare”. “Hai ragione! Life 120 ti migliora la vita!”*

Per quanto concerne, infine, le argomentazioni difensive relative alla ripresa dello speciale *“A cena con Panzironi”*, è appena il caso di considerare che il mancato avviso del fatto che si trattasse di una puntata preregistrata è apparso quantomeno inopportuno, se non in contrasto con i comportamenti raccomandati dalle Autorità sanitarie in un momento di particolare allarme sanitario come quello legato al contenimento del contagio da coronavirus.

Tutto quanto sopra detto, dunque, assume il connotato di particolare gravità in un momento di forte emergenza sociale, quale quello derivante dalla diffusione del contagio da Covid-19; gli autori e il protagonista dei programmi in questione hanno, infatti, utilizzato ugualmente il modulo comunicativo basato, come sopra dettagliato, sulla suggestionabilità dello spettatore medio per proporre, associandola alle tematiche relative alla epidemia da Covid-19, la promozione dello stile di vita Life 120, prospettando lo stesso, se non come alternativa, quantomeno come imprescindibile complemento alle indicazioni terapeutiche provenienti dalle autorità sanitarie.

In questo caso, poi, la divulgazione dell’efficacia dell’integrazione e il conseguente, possibile allentamento delle precauzioni raccomandate dalle autorità sanitarie ha rischiato di compromettere le stesse finalità delle misure di distanziamento sociale, con possibile propagazione del contagio in maniera indiscriminata. Da qui la particolare gravità dei programmi in esame.

Purtuttavia, questa Autorità, compiuta un’analisi valutativa del caso di specie, ritiene di accogliere la richiesta della Società R 55 Evolution di applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 177 del 2005 – presidio sanzionatorio naturale per la violazione delle norme contestate - e di comminare alla Società *de qua* una sanzione pecuniaria in luogo di quella interdittiva prevista dal comma 9 del medesimo articolo, non solo alla luce della avvenuta rimozione da parte dell’emittente di alcuni dei contenuti oggetto di contestazione (quale quello, connotato da particolare gravità, dedicato al Covid), ma soprattutto in considerazione del fatto che la programmazione dell’emittente locale consiste in un palinsesto diversificato, e non dedicato principalmente – se non in via esclusiva - allo *“stile di vita LIFE 120”*, come in altre fattispecie valutate da questa Autorità.



CONSIDERATO che l'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 stabilisce che *“sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”*

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 *“le comunicazioni commerciali audiovisive non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;*

RITENUTA la sussistenza della violazione contestata in ragione della rilevata inosservanza da parte della società R55 Evolution S.p.a. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “R55” delle disposizioni contenute negli artt. 3 e 36-bis, comma 1, lett. c) del D.lgs. 177/2005;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, quanto alla determinazione della sanzione di applicare il criterio del cumulo giuridico secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 689 del 1981, poiché ad esito delle attività istruttorie espletate e delle evenienze fattuali riconducibili al caso *de quo*, emerge la circostanza che oggetto del provvedimento sono il reiterarsi di medesime infrazioni che, considerate come fattispecie del tutto analoghe ripetutasi in più giorni, possono essere valutate come un'unica condotta giuridicamente rilevante. Ciò che rileva, infatti, nella fattispecie *de qua* ai fini della determinazione della sanzione è l'unicità del fine, o meglio la contestualità degli atti, ossia la connessione cronologica tra gli stessi, riferita ad un medesimo arco temporale;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per le violazioni contestate nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:



A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di grave entità, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da comportare per la società indebiti vantaggi economici e, al contempo, per i telespettatori significativi effetti pregiudizievoli in riferimento ad un bene, quale quello della salute, la cui tutela necessita di garanzie privilegiate, in un momento di particolare allarme sociale come quello legato alla pandemia da coronavirus .

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito nazionale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società *de qua* che presenta condizioni economiche non positive di bilancio al 31 dicembre 2019, (fonte: Infocamere) si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra indicata;

RITENUTO, al contempo, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nella violazione delle disposizioni contenute nell'art. 36-bis, comma 1, *lett. c*), del decreto legislativo n. 177/05 nella misura corrispondente al minimo edittale, pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), aumentata al triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, e quindi pari ad euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità;

ORDINA

alla associazione R55 Evolution S.p.a. l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "R55", con sede legale in Gornate Olona (VA), via delle industrie s.n.c., (CF. 03441990128) di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove /00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;



INGIUNGE

alla citata associazione di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 55/20/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 55/20/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone